

XIII.

TORNATA DEL 12 LUGLIO 1900

Presidenza del Vicepresidente CANNIZZARO.

Sommario. — Congedi — Annuncio e svolgimento della interpellanza del senatore Vitelleschi al ministro degli affari esteri — Parlano, oltre l'interpellante, il ministro degli affari esteri ed il senatore Mariotti — Discussione del progetto di legge: « Approvazione della spesa straordinaria di lire 200,000 pel trasferimento della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia dal Palazzo ex-Ducale al Palazzo della Zecca, e pei lavori di adattamento della nuova sede della Biblioteca stessa » (N. 12) — Parlano il senatore Pellegrini ed il ministro della pubblica istruzione — Giuramento di un senatore — Rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: « Autorizzazione della maggiore spesa di lire 125,000 in aumento all'assegnazione di lire 300,000 per la costruzione di un'aula provvisoria per la Camera dei deputati (N. 15); « Regime doganale del caffè naturale in vista di eventuali accordi col Brasile » (N. 3); « Convalidazione del Regio Decreto 30 dicembre 1899, n. 469, per l'applicazione del « modus vivendi » commerciale fra l'Italia e la Grecia il 30 dicembre 1899 » (N. 6) — Discussione del progetto di legge: « Proroga della legge 8 luglio 1888 che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai comuni del Regno mutui per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici scolastici » (N. 13) — Parlano, nella discussione generale, il ministro della pubblica istruzione ed il senatore Dini, relatore — Rinvio allo scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge: « Accordo commerciale stipulato fra l'Italia e gli Stati Uniti l'8 febbraio 1900 » (N. 4); « Convenzione fra l'Italia e la Svizzera del 2 dicembre 1899 pel collegamento delle linee ferroviarie dei due Stati attraverso al Semione, per la designazione della stazione internazionale e per l'esercizio della sezione Iselle-Domodossola » (N. 5) — Volazione a scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Risultato di votazione.

La seduta è aperta alle ore 15 e 10.

Sono presenti il ministro della pubblica istruzione, del tesoro, degli affari esteri, di grazia, giustizia e dei culti, delle finanze, e delle poste e dei telegrafi.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Domandano congedo: il senatore Fogazzaro di giorni quindici per motivo di pubblico ufficio, e il senatore Cappelli di giorni otto per motivi di salute.

Se non vi sono osservazioni in contrario, questi congedi s'intendono accordati.

Annunzio e svolgimento dell'interpellanza del senatore Vitelleschi al ministro degli affari esteri.

PRESIDENTE. Annunzio al Senato la seguente domanda d'interpellanza:

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro degli affari esteri sopra gli intendimenti del Governo in riguardo agli avvenimenti in Cina.

« VITELLESCHI ».

Domando al ministro degli affari esteri se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

VISCONTI-VENOSTA, ministro degli affari esteri. Io sono a disposizione del Senato e posso rispondere anche subito al senatore Vitelleschi.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare il senatore Vitelleschi per isvolgere la sua interpellanza.

VITELLESCHI. Alcuni giorni or sono io interpellai il Governo sopra le condizioni dei nostri connazionali in Cina.

Allora si era appena in principio del lugubre dramma e il Ministero era dimissionario, quindi poco potevo attendermi, e, ciò non ostante, questo procurò la comunicazione di un telegramma che parve allora rassicurante e che, malgrado le contraddizioni dopo venute, si ha ancora a sperare che risponda alla verità. Ma quanto agli intendimenti del Governo, quantunque noi abbiamo avuto delle dichiarazioni soddisfacenti da parte del ministro, nulla si poté sapere, perchè chi parlava era un ministro dimissionario e che non si sapeva ancora se avrebbe perdurato nel suo ufficio; e quindi, per quanto noi ne rimanessimo soddisfatti, la mia domanda non ebbe un gran seguito. Oggi il dramma si è svolto e gli avvenimenti hanno preso una figura molto più determinata e molto più grave.

Inoltre oggi vi è un Ministero costituito; e quindi non parrà strano che io torni a domandare al Governo oggi, stando le cose quali purtroppo esse sono, quali sono i provvedimenti e quali sono gli intendimenti suoi in presenza di questa grave questione?

Noi abbiamo avuto notizie vaghe ed indeterminate, per alcune comunicazioni fatte dal Governo all'altra Camera, senza contare i commenti più o meno esatti dei giornali.

E, per quello che è a nostra conoscenza, io non saprei che lodare il Governo, il quale ha fatto, a mio avviso, quello che dovea e quello che poteva fare. Io non credo che potesse fare nè più nè meno: e non poteva far meno, perchè noi non potevamo abbandonare la difesa dei nostri compatriotti, della nostra bandiera e del nostro onore, agli stranieri, ad altre nazioni.

Noi non potevamo ammettere che eventualmente la custodia della nostra legazione fosse fatta o dai Cosacchi, o dai Francesi, o dagli Inglesi e quindi non si poteva fare a meno di mandare colà tanta forza quanta fosse necessaria per dimostrare che noi intendevamo e potevamo difendere i nostri connazionali e la nostra bandiera senza bisogno di affidare questo mandato ad altri.

Non si poteva far più, perchè una operazione di tanta mole non si può mandare ad effetto senza grandi preparazioni. Queste preparazioni devono principalmente consistere in accordi colle altre Potenze. Fino al giorno in cui noi non sapremo se e con quali Potenze noi siamo d'accordo, quale sia il sistema, il piano che s'intenda seguire in una così ardua impresa sarebbe imprudente di fare più di quello che abbiamo fatto e che è meramente necessario.

Quindi ripeto: per ciò che il Governo ha fatto non si può che dargliene lode, perchè ha fatto quello che poteva e doveva fare. Ma il dramma non è finito, ed io ho alluso appunto ai rapporti colle altre Potenze, perchè è una delle cose sulle quali io sarò lieto se, nella misura che gli è concessa, il ministro degli affari esteri potrà darci qualche spiegazione; giacchè evidentemente quel che resterà a fare non si potrà fare che in accordo con tutti, o per lo meno con le Nazioni con le quali abbiamo maggiore affinità; e non dovrà farsi che sopra degli ordinamenti prestabiliti, i quali ci permettano di sperare il successo, il modesto successo che domandiamo, vale a dire di un'azione la quale tenda a garantire e difendere la libertà e la civiltà europea in quelle regioni. Quindi sopra questo punto io desidererei di conoscere, fin dove il ministro degli affari esteri potrà dircela, la condizione di fatto delle cose, e sopra questa condizione di fatto quali siano i suoi intendimenti per il futuro.

Per ora io mi limito a questa domanda: mi

riservo poi la parola dopo la risposta che vorrà darmi il ministro degli affari esteri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il signor ministro degli affari esteri.

VISCONTI-VENOSTA, *ministro degli affari esteri*. Nell'occasione che il senatore Vitelleschi ha ricordato, io ho dichiarato, rispondendo ad una sua interpellanza, che il proposito del Governo era stato di mantenere il nostro paese associato e partecipe all'accordo delle Potenze per quell'opera di solidarietà, di civiltà, di difesa, che venne loro imposta dagli avvenimenti che si svolgono in Cina.

Questa è pure la politica del Ministero presente. Con tale intento abbiamo provveduto, perchè nel più breve tempo possibile si trovasse riunita nei mari della Cina una squadra con equipaggi rinforzati, che cooperasse colle squadre delle altre nazioni e potesse disporre di alcune forze di sbarco. Ma considerando l'obbiettivo dell'azione ora impegnata colle Potenze, abbiamo creduto opportuno di provvedere, perchè potesse prontamente partire anche un contingente di truppe di terra.

Noi non intendiamo di fare nè una politica di espansione in Cina, nè una politica di avventure. Non una politica di espansione coloniale perchè non è nelle nostre intenzioni di valerci degli avvenimenti attuali per riprendere progetti di occupazione e di possesso. E per di più, o signori; il Senato conosce le dichiarazioni e il linguaggio con cui tutti i Governi delle grandi nazioni hanno manifestato i loro intendimenti. Il Senato sa che a tutti sembra innanzi tutto necessario, essenziale, mantenere l'accordo fra le Potenze, e che una delle basi accettate di questo accordo, è appunto l'esclusione delle questioni territoriali, e dei propositi particolari di occupazioni territoriali. (*Approvazioni*).

E non facciamo una politica di avventure, perchè tale può essere la politica di quelle imprese, in cui un paese si impegna da solo o in cui può esporsi ad esser preso nell'ingranaggio degli eventi, in una misura di cui non potrà essere prima nè il giudice, nè l'arbitro.

Ma qui è evidente che l'Italia non può correre con un contingente proporzionale alle forze che saranno necessarie; alle forze che potranno essere date soltanto da alcune Potenze, e segnatamente da quelle che hanno non troppo lontana una base di operazione.

Qualunque sia lo svolgersi degli avvenimenti, noi non possiamo che avere una rappresentanza del nostro concorso agli intenti comuni delle Potenze. La diversità dei contingenti sorge dalla necessità stessa delle cose, e il carattere del nostro concorso ne determina la misura.

Ma la questione è diversa, e l'onorevole senatore Vitelleschi lo ha detto.

Si tratta che noi pure abbiamo in Cina dei concittadini sotto l'egida dei trattati che esistono fra la Cina e l'Italia. Noi pure abbiamo a Pechino la rappresentanza del Re e della nazione.

Vogliamo lasciare agli altri, esclusivamente agli altri, la cura di difendero la nostra Legazione o (non si avveri il triste presagio!) di vendicarla? (*Bene!*)

E quando le truppe delle Potenze saranno in Pechino, quando sulle rovine delle Legazioni sventolerà la bandiera delle loro nazioni, non dovrà anche sulle rovine della nostra Legazione, sventolare la nostra bandiera, in mezzo a quei soldati che sono chiamati a difenderla? (*Approvazioni*).

E se il nostro rappresentante, come invociamo, con tutte le forze dell'animo, fosse salvo; o un altro dovesse prenderne il posto, non dovrà egli pure trovarsi, dopo tanta offesa, come gli altri, difeso, e circondato da una rappresentanza delle forze del proprio paese? (*Benissimo*).

Inoltre, o signori, all'Italia pure importa che la Cina rimanga aperta alla libera concorrenza della civiltà, che gli stranieri possano avervi le guarentigie necessarie per la loro sicurezza, per i loro commerci e per i loro pacifici interessi.

Queste considerazioni adunque, sarebbero bastate a consigliarci una cooperazione, nella misura delle circostanze e delle condizioni nostre, ma che pure fosse una cooperazione.

Noi parteciperemo all'accordo delle Potenze con quello stesso spirito, con quelle stesse intenzioni che presiedono a quest'accordo, e che varranno, ne ho fiducia, a conservarlo.

Dinanzi ad una così grande minaccia, ad un così grande pericolo, in una questione che si collega a così vasti interessi, quando tutte le grandi Potenze ritengono che la politica di un'azione concorde è la migliore guarentigia

degli interessi di tutti e della pace dell'Europa, noi non abbiamo creduto che l'Italia potesse disinteressarsi da questa questione e da questa difesa che è la difesa stessa della civiltà. (*Approvazioni vivissime*).

Allora era necessario l'affermare in qualche modo la nostra partecipazione all'opera comune.

Il Governo è stato incoraggiato in questa linea di condotta anche dalle manifestazioni non dubbie di questa alta Assemblea, la quale, spero, vorrà giudicare che le intenzioni e gli atti del Governo non oltrepassano la misura dei nostri interessi e dei nostri doveri. (*Approvazioni vivissime e generali*).

VITELLESCHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITELLESCHI. Io mi dichiaro pienamente soddisfatto della risposta dell'onorevole ministro; lodo altamente, come ho già detto al principio del mio discorso, la sua condotta, e sono soddisfatto delle sue parole, soprattutto per quella parte nella quale egli ha dichiarato che non si intende di far politica nè di aggressione, nè di occupazione, ma solamente quella di rappresentare la nostra parte nella difesa del nostro onore e della civiltà europea.

Ora può darsi che quello che si è fatto finora basti, perchè il rimedio potrebbe forse trovarsi nel male stesso; noi siamo troppo poco informati di ciò che avviene laggiù, per sapere quale soluzione avrà questa tremenda crisi. Ma, se non ne avesse una sua propria, se veramente l'Europa dovesse sostenere una grossa campagna per questo nobile scopo, potrebbe anche darsi che i nostri due battaglioni fossero un po' pochini.

Non lo so; faccio voti perchè non siano necessari neanche questi. Ma questo è da vedersi. (*Commenti*).

Quando il piccolo Piemonte, quarantacinque o cinquant'anni fa, andò a difendere la civiltà occidentale contro la Russia, come allora si credeva di dover fare, promise un certo numero di truppe, quindicimila uomini, credo, e ne mandò anche di più. E non demandò nulla, allora per allora, ma il piccolo Piemonte fece poi l'Italia. (*Approvazioni*).

Nella situazione attuale vi è molta analogia con quella d'allora, se la lotta in Cina prenderà serie proporzioni.

Questa volta si tratta davvero di salvare la civiltà europea.

In questo caso, noi, per i nostri interessi, dobbiamo avere una rappresentanza proporzionata, sia pure modesta, ma non tanto modesta da parere quasi nulla.

Ora le cose si fanno o non si fanno. Non c'è cosa peggiore che far le cose male, perchè si hanno tutti gli inconvenienti senza averne i vantaggi. Quindi, data l'ipotesi, che spero non si realizzerà, in cui fosse necessario di rappresentare una parte modesta ma attiva, in questa grossa questione, allora io credo che si debba fare qualche cosa di più. E dico questo anche perchè noi siamo alla vigilia della chiusura del Parlamento ed abbiamo davanti a noi lunghe vacanze, e quindi la responsabilità di quello che avviene ricade tutta sugli uomini che siedono su quei banchi. Ai quali perciò a me pare che il manifestare certe idee, che sono per lo meno divise da molti, non sia superfluo.

In presenza peraltro di un qualunque invio, di una qualunque azione un po' importante, sorge la questione finanziaria.

Questa è una questione grave, seriissima, e, se ne parlo, nessuno può di me sospettare perchè nella piccolissima parte da me presa alla vita politica del mio paese, ho sempre propugnato una rigidissima economia e sono stato sempre contrario alle avventure; ma anche qui è questione di misura. Fra i fattori della prosperità di un paese, uno dei principali è il suo credito.

Non si vive solo di fatti, ma si vive anche di credito, di quello che si crede che si valga e di quello che si può fare.

Ora io reputo che l'annullarci nel mercato, diciamo la parola più volgare, l'annullarci nel mercato delle nazioni, non sia neanche un procedimento pratico, positivo, economico, giovevole, perchè la posizione è una ricchezza, come un'altra. Io ho sostenuto da lunga data che l'Italia, essendo di così recente formazione, avendo delle gravi difficoltà da superare, avrebbe dovuto economizzare in molte cose, appunto per conservare una forza economica che le permettesse di provvedere largamente alla sua sicurezza ed al suo credito in Europa, ma purtroppo i nostri uomini politici sono insensibili da questo lato, e, mentre con una certa apparenza di ragione, si formalizzano se devono

LEGISLATURA XXI. — 1.^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1900

spendere dieci milioni per la Cina, non sento mai dir loro una parola quando si tratta di quei progettoni o progettini di legge che vengono spesso dinanzi a noi, per la spesa di 200 come di 2 milioni, ora per le strade ferrate, ora per le bonifiche, ora in favore degli operai o degli impiegati, e così via discorrendo; progetti che fanno salire parecchi i miliardi che pesano sulla fortuna della nazione ed esauriscono grosse risorse, che dovrebbero essere applicate alla difesa e alla sicurezza del paese. Noi con questa politica, mezzo umanitaria e mezzo socialista, che forse il più sovente non ha avuto altra base che le probabilità elettorali di quelli che l'hanno fatta, con questa politica, ripeto, siamo arrivati a questo stato di cose, che ogni volta che ci troviamo in presenza di una grave situazione, allora che ci accorgiamo che ci vogliono 30 o 40 milioni, non sappiamo dove metter le mani, e rischiamo di perdere la nostra posizione in Europa; lo che poi si riflette in un abbassamento del morale e in un malcontento dell'intero paese.

In questo modo per beneficiare un certo numero di persone noi veramente miniamo l'esistenza dell'Italia. (*Benissimo, approvazioni*).

Questo è un male fatto, e giova sperare che gli uomini politici che vengono su adesso non imiteranno l'esempio dei loro antecessori.

Ed è incontestato che da qualche tempo il credito dell'Italia nel mondo è grandemente diminuito, mentre che, per dire il vero, l'Italia in parecchie circostanze ha fatto onorevolmente le sue prove e in questo stesso momento una parte delle vittime della guerra in Cina è data dai nostri bravi marinai. (*Approvazioni*).

Ma queste nobili glorie viceversa non servono a nulla, perchè noi qui al centro non possiamo organizzare una qualunque forza, una qualunque azione la quale le renda giovevoli e feconde.

Ma senza divagare in cose che appartengono al passato e perciò sono adesso superflue e che io soltanto ho menzionato, perchè non bisogna mai perdere occasione di ricordarle, qui ci troviamo di fronte ad un fatto speciale. Qualunque sia questa azione che eventualmente dovesse spiegare l'Italia in Cina essa non deve parere (lasciatemi dire la parola) meno seria. E di fronte a delle armate di 150,000 uomini che marcieranno forse contro la Cina, andare con

un battaglione di bersaglieri mi pare davvero un po' poco; ci vuole qualche cosa di più, non molto, perchè noi non abbiamo nè ambizioni, nè interessi diretti, ma, anche per fare la nostra piccola parte, mi pare che dovremmo provvedere diversamente, perchè l'Italia fosse un po' meglio rappresentata.

Ora questo modesto intervento non può costare molto.

Ho veduto che la Francia, la quale pure manda un corpo di 15,000 uomini, tutt'assieme ha votato 12 o 14 milioni.

Dunque, per noi che buttiamo milioni da tutte le parti, in bonifiche che non bonificano ed in strade ferrate che male camminano, non sarà precisamente questa la goccia che farà debordare il vaso di tutti i mali.

E una delle ragioni per le quali io ho fatto oggi questa mozione, è perchè il Gabinetto ha in questo momento due bilanci nelle mani, il corrente, il quale non è stato discusso, e quello avvenire.

Ora, io credo che se la coscienza di questo sperpero che si fa del denaro per ogni altro titolo, meno che per quello che per noi sarebbe il più essenziale, prevalessesse nei consigli della Corona, credo che facilmente dai bilanci in questione si potrebbe, senza creare *deficit*, senza mettere partite fuori di posto — perchè io sono il primo a considerare il pareggio del bilancio una delle questioni più importanti in uno Stato — credo, ripeto, che si potrebbe trovare il modo di ripartire e distribuire diversamente questo miliardo e 700 milioni, di guisa che rimanga un piccolo margine, che ci permetta di uscire da questa prova in maniera conveniente e che raffermi nel mondo l'influenza e il credito dell'Italia, il quale credito non è soltanto una soddisfazione morale, ma un vero valore reale da calcolarsi nella economia e nella prosperità della nazione. (*Bene*).

E quindi mi riassumo, facendo voti perchè il Governo preveda e provveda affinché questa qualunque azione che l'Italia dovrà rappresentare in Cina, sia omogenea, coordinata con quella che faranno le altre Potenze, e principalmente le Potenze che sono a noi più affini; e che, una volta che questa nostra azione sia stabilita razionalmente e normalmente, il Governo provveda al modo di potervi corrispondere, tenendo ben fermo, che, pur escludendo

come egli ha già escluso e come tutto il Senato è unanime nell'escludere, qualunque azione che tenda ad avidità, ambizioni, ingrandimenti, nello stesso tempo la nostra azione debba essere tale che salvi la convenienza e l'onore dell'Italia.

I nostri vicini, che non sono meno turbolenti di noi, quando questa questione di Cina è sorta, si sono fermati nelle loro turbolenze e hanno d'accordo salutato i loro soldati che partivano per la Cina.

Io invito il Senato a fare altrettanto, a salutare i nostri soldati che vanno a rappresentarci in Cina e ad essere fiducioso che gli uomini che stanno al Governo, senza compromettere in nulla i grandi interessi, sapranno tener alto l'onore della bandiera italiana. (*Benissimo. Vive approvazioni*).

MARIOTTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MARIOTTI. Il senatore Vitelleschi ha fatto una opportuna interpellanza e pare a me assai soddisfacente la risposta del ministro degli affari esteri.

Il senatore Vitelleschi ha avuto in ultimo un gentile pensiero, quello di salutare i nostri soldati ed i nostri marinai che partono per la Cina; ma non l'ha compiuto, il suo era un saluto singolare.

Io propongo quindi al Senato che voglia, per deliberazione speciale, mandare un saluto ai nostri soldati, ai nostri marinai che vanno a far vendetta di oltraggiata civiltà ed a difendere o rialzare quella bandiera che il nostro rappresentante aveva nel palazzo di Pechino. (*Approvazioni generali*).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Mariotti.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

La proposta è approvata ad unanimità.

La Presidenza si darà cura di trasmettere al Governo il voto testè fatto dal Senato.

Nessun altro chiedendo, la parola, dichiaro esaurita l'interpellanza.

Discussione del progetto di legge: « Approvazione della spesa straordinaria di lire 200,000 pel trasferimento della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia dal Palazzo ex-Ducale

al Palazzo della Zecca, e pei lavori di adattamento della nuova sede della Biblioteca stessa » (N. 12).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Approvazione della spesa straordinaria di lire 200,000 pel trasferimento della biblioteca nazionale Marciana di Venezia dal palazzo ex-Ducale al palazzo della Zecca, e pei lavori di adattamento della biblioteca stessa ».

Prego il signor senatore, segretario, di San Giuseppe, di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È autorizzata la spesa straordinaria in lire 200,000 per il trasferimento della biblioteca Nazionale Marciana di Venezia dal Palazzo ex-Ducale al Palazzo della Zecca, e pei lavori di adattamento della nuova sede della biblioteca stessa.

La detta somma sarà iscritta nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in eguale misura nei due esercizi 1900-1901 e 1901-1902.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Prima di tutto devo cordiali ringraziamenti ai Ministri della istruzione e del tesoro per avere in così pochi giorni presentato al Parlamento e portato alla votazione questa legge, con la quale si provvede ad un grande interesse italiano e, diciamo meglio, europeo, per il quale proposte e progetti in gran numero furono invano messi innanzi dal 1863. Ringrazio i precedenti ministri dell'istruzione e del tesoro che predisposero e approntarono gli elementi necessari per questo disegno di legge, e la nostra Commissione di finanze e l'illustre suo relatore per la premurosa sollecitudine nel raccomandarne con efficace parola l'accoglimento del progetto, per il quale spese l'opera sua indefessa ed intelligente l'attuale preposto alla biblioteca Marciana. La città di Venezia non si limitò a far voti ed istanze al Governo, ma con lo spontaneo concorso di una somma egregia, dimostrò col sicuro linguaggio dei fatti quanto grande sia l'interesse a che il trasferimento e la sistemazione della Marciana

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1900

nella nuova sede siano compiute, non soltanto presto ma bene e senza mal consigliate ed improvvide economie.

Per prevenire il danno di queste economie, desidererei dal signor Ministro una spiegazione per togliere di mezzo un dubbio che potrebbe essere poi tirato in campo. Il dubbio sorge non già dal tenore dell'articolo del progetto di legge, ma dalle relazioni che hanno preceduto questo progetto di legge.

Sta bene che soltanto il testo della legge fa stato, e la legge ordina che la stanziata lire 200,000 siano esclusivamente erogate nelle spese veramente ed essenzialmente relative al *trasferimento della Marciana ed alla sistemazione ed all'adattamento della nuova sede della biblioteca stessa*. Del pari la ulteriore somma di L. 75,000, prelevata già sul bilancio precedente mediante il Reale decreto 11 gennaio 1900, n. 7, era destinata per spese vere e proprie di *trasferimento e conseguente sistemazione della biblioteca Marciana*, sono queste le parole testuali del capitolo nuovo 122 *bis* introdotto con quel decreto.

Tenuta ferma, senza la intrusione di estranee erogazioni, questa destinazione delle L. 275,000 potrà e dovrà avere piena esecuzione il progetto intero compilato dal direttore dell'Ufficio regionale di conservazione dei monumenti del Veneto.

Il trasporto della Marciana dal palazzo Ducale e la sistemazione di essa nella sua sede antica, nel palazzo della biblioteca costruito dal Sansovino d'incarico della repubblica Veneta, importano, secondo l'Ufficio per la conservazione dei monumenti di Venezia, una spesa preventivata in L. 260,000. Questo progetto di massima, dice la relazione ministeriale alla Camera, « fu già approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma in seguito ad opportune modificazioni, la spesa fu ridotta a L. 175,000 », cioè a L. 85,000 di meno, che ragguagliano il terzo dell'intero progetto dell'Ufficio locale.

Ciò dà la preoccupazione legittima, che alcuni dei lavori proposti si vogliano omettere; e siccome tutti i lavori proposti sono utili quando si voglia avere un buon collocamento della biblioteca nella nuova sede, la omissione di una terza parte dei lavori sarebbe dannosa tanto se riguarda la non copertura del cortile,

quanto se riguarda gli scaffali o il numero e l'adattamento dei locali e il conseguente nuovo affastellamento dei libri. Tanto più che bisogna tener conto del successivo sviluppo della biblioteca, la quale dal 1812, quando aveva soli 50,000 volumi, oggi è arrivata ad averne 500,000.

Non sia dunque mai da far valere quella frase della relazione ministeriale per restringere il progetto. Interamente la legge lo vuole eseguito se per logge tutte le 275,000 lire sono destinate allo scopo.

Dico che furono all'uopo stanziati L. 275,000 non 200,000; perchè se col decreto dell'11 gennaio 1900 furono prelevate 75,000 lire, si tiene conto di esse per domandare oggi lo stanziamento di sole L. 200,000.

Ma fu poi in fatto rispettato il decreto predetto nella effettiva erogazione della somma?

Queste 75,000 lire non sarebbero state spese, tutte o in parte, eventualmente per qualche altra opera, che non fa parte veramente e propriamente o del *trasferimento* della biblioteca dall'un palazzo all'altro, o della *sistemazione* della biblioteca stessa nella nuova sede? Eventualmente una parte di questa somma non avrebbe servito a robustare il palazzo ducale o per certi provvedimenti di urgenza presi per rimediare per intanto ai danni che i libri davano e ricevevano nella biblioteca attuale, provvedimenti che s'imponevano nel palazzo e per il palazzo ducale ove tuttora ha sede la Marciana?

Se ciò fosse, le spese relative non avrebbero niente a che fare con le opere di *trasferimento*, e di *conseguente sistemazione*, della Marciana dal palazzo ducale al nuovo palazzo, alle quali esclusivamente erano destinate col decreto reale di stanziamento.

Eventualmente questa somma di L. 75,000, od una parte di essa, avrebbe servito per pagare l'indennizzo dovuto alla Camera di commercio di Venezia nelle convenute L. 110,000?

È questa la seconda fonte di dubbio, che le relazioni sul progetto di legge potrebbero far sorgere per distrarre parte delle L. 275,000 dall'unico oggetto per il quale sono stanziati.

Io domando: perchè nelle relazioni si computano come spesa riferibile al *trasferimento* ed alla *sistemazione* della biblioteca Marciana le 110,000 lire che vanno pagate alla Camera di commercio? Questo non dicono nè il decreto

reale nè l'attuale disegno di legge: e questa imputazione ed erogazione illegalmente sarebbero fatte.

Quell'indennizzo è un debito del tesoro, esso non riguarda minimamente la istruzione pubblica nè il trasferimento o la sistemazione della biblioteca. È un debito contratto dal tesoro per effetto del contratto stipulato dal prefetto Torelli e dall'intendente di finanza del tempo in Venezia, nella rappresentanza del demanio, con la Camera di commercio; contratto di affittanza che doveva durare 29 anni, e nella quale il demanio, come proprietario dello stabile, delegando al locatario la esecuzione dei lavori di straordinaria manutenzione e riparazione, ha assunto l'obbligo, alla cessazione del contratto, di rimborsare alla Camera di commercio le spese di tali lavori da essa anticipate, nell'importo minore fra lo speso e il migliorato. Le L. 110,000 rappresentano questo importo liquidato dalle persone e nei modi e con le condizioni portate dal contratto di locazione. Non vi entra un centesimo di compenso alla Camera di commercio per avere aderito allo scioglimento anticipato di un contratto, per essa eccezionalmente vantaggioso. Essa rinunciò *gratuitamente* al rilevante vantaggio di tenere ancora per altri due anni per sole 1000 lire quel palazzo. Tale *gratuita* rinuncia la Camera di commercio fece per concorrere anche essa allo immediato trasferimento della Marciana. Dunque non si può prelevare un centesimo delle 275,000 lire per l'anticipato scioglimento della locazione. Le lire poi 110,000 restano un debito del demanio, assunto con la locazione e per la locazione.

Nessuna differenza c'è per questo, che il contratto si sia sciolto consensualmente nel 1899, mentre sarebbe cessato nel 1901. Il demanio oggi, all'anticipato scioglimento del contratto, deve pagare le lire 110,000 per lavori fatti in passato dalla Camera di commercio; ma questa non è una spesa che vanti titolo e diventi relativa al trasferimento o alla sistemazione della biblioteca Marciana, perciò che l'ente già locato venga d'ora in poi occupato da questa: fu assunta per il vecchio contratto e rimane una spesa incombente al tesoro; come proprietario di quel fabbricato. Il demanio, in qualunque tempo avesse avuto termine il contratto di locazione con la Camera di commercio, avrebbe dovuto,

indipendentemente dal trasferimento e dalla sistemazione della Marciana, pagare la somma delle L. 110,000.

Questa dunque è del tutto estranea al disegno di legge e al decreto reale dell'11 gennaio 1900.

Se una parte o della somma delle 75 mila lire già prelevate, o di quella delle 200 mila lire che oggi si stanziavano col presente progetto di legge, dovesse servire od avesse servito per pagare le 110 mila lire alla Camera di commercio, non vi è dubbio che l'onorevole ministro della pubblica istruzione non potrebbe e non dovrebbe che considerare questa erogazione che come un anticipo al tesoro, ma di cui il tesoro deve rimborsarlo, nei riguardi e per rispetto al contratto di locazione non della Marciana.

Male quindi le relazioni vennero a dire, che « la spesa totale dipendente dal trasferimento della biblioteca venne a stabilirsi nella somma complessiva di lire 285,000 », comprendendovi le lire 110,000 dovute dal demanio alla Camera di commercio. Nè questo errore esiste nel progetto dell'Ufficio regionale veneto per la conservazione dei monumenti. Nelle lire 260,000 di quel preventivo non vi è un centesimo per l'indennizzo dovuto alla Camera di commercio.

Tutto ciò dovetti dire per affermare la conclusione, che non vengano poi a essere negati i fondi indispensabili per la piena e completa esecuzione del progetto dell'Ufficio governativo di Venezia, e per la regolare e completa sistemazione della Marciana nell'ex palazzo della Zecca in modo adeguato alle buone esigenze moderne nell'ordinamento delle biblioteche e e con riguardo ai successivi incrementi di queste.

Io non nutro dubbio che con queste intelligenze, le quali debbono dissipare i dubbi che potessero sollevare le varie relazioni relative al progetto per incompleta o inesatta notizia dei fatti, questa legge e il decreto dell'11 gennaio saranno come di dovere applicati, riservando esclusivamente al trasferimento ed alla conseguente sistemazione della Marciana tutta la somma delle complessive lire 275,000, come quella ulteriore di lire 10,000 generosamente data dal comune di Venezia. Così, non mancandogli i mezzi economici una volta rispettate le disposizioni della legge e del decreto, l'ono-

onvole Ministro vorrà rendere completa l'opera sua a favore della Marciana. Altrimenti se parte dei lavori proposti dall'ufficio locale e richiesti dal buon ordinamento della biblioteca venissero omissi per una malintesa economia del momento, si tornerebbe fra non molti anni a creare uno stato di cose nella Marciana nuovamente fatale a quella ricchissima biblioteca, i cui libri, per averli finora tenuti nel palazzo Ducale, patirono enormi iatture, come quelli provenienti da Apostolo Zeno, o non poterono essere conservati, catalogati, custoditi, distribuiti, usati, studiati, come era desiderato e dovuto.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Nel rispondere al senatore Pellegrini, debbo confessare che la relazione dell'Ufficio centrale, redatta dall'onor. Cremona, è molto più esatta e molto più perspicua di quella che precede il disegno di legge ministeriale: e leggendo la relazione dell'onorevole Cremona io credo che i dubbi dell'onor. Pellegrini possano essere completamente dileguati. Bisogna distinguere la spesa dei lavori attinenti al trasferimento, dalla spesa per la sistemazione della nuova sede della biblioteca. Alla prima si riferisce la somma delle 75,000 lire prelevate dal fondo di riserva, destinate alle spese impreviste, cap. 122 *bis* dello stato di previsione per il Ministero dell'istruzione pubblica, esercizio 1899-900: invece la somma delle 175,000 lire si riferisce alla spesa per la sistemazione della nuova sede e per il trasporto e collocamento in essa della Biblioteca Marciana.

Può essere sicuro il senatore Pellegrini che le 75,000 lire che sono state spese per il trasferimento, non si debbono più computare nella spesa che si farà ora per la sistemazione.

Per la sistemazione sarà spesa la somma di 175,000 lire nettamente indicate nella relazione dell'Ufficio centrale.

In quanto poi alla sua prima osservazione relativa alla differenza fra la spesa preventivata e quella che ora verrebbe ad essere fissata in questo disegno di legge, non mi troverei al caso di dare alcun chiarimento; però mi pare si possa supporre che, fatto un migliore accertamento delle spese da eseguirsi, ne sia deri-

vata la conseguenza della determinazione di una cifra diversa dalla prima.

Ad ogni modo, posso assicurare il senatore Pellegrini che la spesa ora domandata servirà soltanto per i lavori di sistemazione.

PELLEGRINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI. Ringrazio l'onorevole ministro e prendo atto della parte sostanziale delle sue dichiarazioni, che cioè il fondo nuovo che andiamo a stanziare servirà tutto per la sistemazione della Marciana nella sua nuova sede.

Quanto all'uso che è stato fatto delle 75,000 lire prelevate col decreto reale dell'11 gennaio 1900 sul bilancio precedente, parmi avere l'onor. ministro risposto che furono effettivamente erogate per spese di trasferimento della Marciana dal palazzo Ducale in quello della Zecca. Distinguiamo il fatto dal diritto. Quanto al diritto, siamo dunque concordi con l'onorevole ministro, ed anche di ciò prendo atto, che nulla di quelle lire 75,000 poteva essere erogata in spese diverse dall'indicato oggetto determinato, escluse quindi le spese che si riferiscono alla biblioteca fino a che rimaneva e perchè rimaneva nel palazzo Ducale. Se in fatto tale principio siasi rispettato, è una questione di fatto che l'onor. ministro accerterà con più precisione al Ministero. Io non credo che siano state spese, o non tutte, quelle L. 75,000 per il trasferimento o per la sistemazione della biblioteca dalla vecchia alla nuova sede.

Ad ogni modo prendo atto dell'assicurazione dell'onor. ministro, che se mai riscontrasse, che quelle L. 75,000 non furono tutte spese esclusivamente per il trasferimento e la sistemazione della biblioteca dal palazzo Ducale nel palazzo ex-Zecca, la parte mancante sarebbe di nuovo adibita allo scopo per il quale esclusivamente furono prelevate e stanziare nel capitolo 122 *bis*, del quale il decreto formulò la precisa e specifica denominazione. Cosicchè resta stabilito e concordato da tutti, che questa somma di L. 275,000 complessive è tutta riservata, come le L. 10,000 di Venezia, esclusivamente per il trasporto e la sistemazione nella nuova sede della Marciana, e che per altri lavori o per indennizzo alla Camera di commercio non può essere erogata.

E con questo accordo, mi dichiaro soddisfatto.

LEGISLATURA XXI — 1ª SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1900

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Giuramento di un senatore.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Raffaele Nannarone i cui titoli per la nomina a senatore vennero convalidati in una precedente seduta, prego i senatori Scelsi e Serena di volerlo introdurre nell'aula.

(Il senatore Nannarone è introdotto nell'aula e presta giuramento nella formula consueta).

PRESIDENTE. Do atto al signor Raffaele Nannarone del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed entrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Autorizzazione della maggiore spesa di lire 125,000 in aumento all'assegnazione di lire 300,000 per la costruzione di un'aula provvisoria per la Camera dei deputati (N. 15).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di L. 125,000 in aumento all'assegnazione di L. 300,000 per la costruzione di un'aula provvisoria per la Camera dei deputati ».

Ne leggo l'articolo unico:

Articolo unico.

È autorizzata sull'esercizio 1899-000 la maggiore spesa di lire 125,000 in aumento all'assegnazione di lire 300,000 approvata colla legge 1° aprile 1900, n. 110, per la costruzione di un'aula provvisoria per la Camera dei deputati.

È aperta la discussione.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, ed il progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà più tardi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Regime doganale del caffè naturale, in vista di eventuali accordi col Brasile » (N. 3).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del seguente progetto di legge:

« Regime doganale del caffè naturale, in vista di eventuali accordi col Brasile ».

Leggo l'articolo unico del progetto: ~~REGIO~~

Articolo unico.

In vista di eventuali accordi commerciali col Brasile è data facoltà al Governo del Re di ridurre con Decreto Reale a lire 130 il quintale il dazio d'importazione sul caffè naturale.

Dichiaro aperta la discussione.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, ed il progetto di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Convalidazione del Regio Decreto 30 dicembre 1899, n. 469, per l'applicazione del « modus vivendi » commerciale stipulato fra l'Italia e la Grecia il 30 dicembre 1899 » (N. 6).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Convalidazione del Regio decreto 30 dicembre 1899 per l'applicazione del *modus vivendi* commerciale stipulato fra l'Italia e la Grecia il 30 dicembre 1899 ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura del disegno di legge è del Regio decreto.

DI SAN GIUSEPPE, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 dicembre 1899, n. 469, che dà esecuzione al *modus vivendi* commerciale concordato fra l'Italia e la Grecia col protocollo del 30 dicembre 1899.

Regio decreto 30 dicembre 1899, n. 469.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Visto l'articolo 5 dello Statuto fondamentale del Regno.

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1900

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al protocollo firmato in Atene il 30 dicembre 1899 per stabilire un *modus vivendi* fra l'Italia e la Grecia, in materia di commercio e di navigazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a Roma, il 30 dicembre 1899.

UMBERTO.

VISCONTI-VENOSTA.

PROTOCOLE.

Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Italie et le Gouvernement de Sa Majesté le Roi des Hellènes désirant, en vue de l'échéance prochaine du traité de commerce et de navigation en vigueur entre les deux Etats, fixer par un acte conventionnel l'entente qui s'est heureusement établie entre eux au sujet de la plupart des matières jusqu'ici réglées par le dit traité, les soussignés, à ce dûment autorisés par leurs pleins-pouvoir respectifs, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. — Les Hautes Parties contractantes réservent à une négociation ultérieure le régime mutuel en matière de pêche (pêche du poisson, pêche des éponges, pêche du corail).

Art. 2. — Le vin grec en fûts et en fûtailles paiera à l'entrée en Italie un droit de douane de L. 12, au lieu de L. 5.77, restant, pour les surtaxes, soumis au régime actuel.

Art. 3. Le *statu quo* est maintenu, de part et d'autre, soit en ce qui concerne la navigation, escale et cabotage compris, soit en ce qui concerne le commerce en général et le régime douanier. Les importations et exportations respectives continueront, par conséquent, à jouir du traitement de la nation la plus favorisée, sauf pour le vin grec en fûts et en fûtailles, l'exception ci-dessus indiquée.

Art. 4. — Le tarif actuel est maintenu pour les articles suivants: soufre brut et raffiné, au tarif général grec; figues sèches et raisin sec, au tarif général italien.

Art. 5. — Le *modus vivendi* ainsi stipulé, sous réserve mutuelle de l'approbation parlementaire, sera mis à exécution le 1^{er} janvier prochain (nouveau style), et il demeurera en vigueur jusqu'à six mois après dénonciation éventuelle par l'une ou l'autre des deux Parties contractantes.

En foi de quoi, le présent protocole, dressé en double exemplaire, a été signé par les Plénipotentiaires respectifs et revêtu de leurs cachets.

Athènes, le 30 décembre 1899.

Le Ministre des affaires étrangères
de S. M. le Roi des Hellènes
ROMANOS.

L'Envoyé extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie
AVARNA.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, la discussione è chiusa, e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, si voterà poi a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Proroga della legge 8 luglio 1883 che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai comuni del Regno mutui per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici scolastici » (N. 13).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Proroga della legge 8 luglio 1888 che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai comuni del Regno mutui per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici scolastici ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

« (Vedi stampato n. 13). »

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GALLO, *ministro della pubblica istruzione*. Dalla lettura della relazione dell'onor. Dini rilevo che l'Ufficio centrale fa due raccomandazioni, una relativa all'art. 4 e un'altra all'art. 5 del disegno di legge.

E prima di tutto sento il dovere di ringraziare l'Ufficio centrale di essersi limitato alle raccomandazioni, perchè, se invece delle raccomandazioni avesse voluto proporre modificazioni al disegno di legge, avrebbe cagionato un danno enorme, dappoichè la legge non si sarebbe potuta approvare in questo scorcio di stagione. Ed a questo proposito debbo confessare, colla mia solita franchezza, che è stato pel desiderio dell'urgente approvazione di questo disegno di legge che non ho acconsentito nemmeno a ritoccarlo; ma riconosco anch'io che le raccomandazioni fatte dall'Ufficio centrale agli articoli 4 e 5 hanno tutto il fondamento possibile, e le accetto pienamente, promettendo che il Governo terrà conto di queste osservazioni nella redazione del regolamento. Senza nulla togliere alla legge, si potrà riparare alle lacune che la legge lascia in qualche articolo del regolamento.

Le raccomandazioni che fa l'Ufficio centrale sono le seguenti: una prima si riferisce a quella disposizione che accorderebbe, non dirò una precedenza, una prerogativa, ma un riguardo speciale a quei comuni i quali nei progetti di costruzioni di edifici scolastici considerano anche il cosiddetto campo sperimentale e l'alloggio gratuito per i maestri elementari.

Io dirò schiettamente che ho voluto lasciare questa disposizione per un certo rispetto al mio predecessore, che è stato così tenero di questa istituzione, ed anche perchè si trattava non già di un privilegio ma solamente di una considerazione speciale, la quale va intesa naturalmente in concorso con altre considerazioni speciali che possono presentarsi in favore di altri comuni che si trovino in una condizione diversa, ma anche legittimamente valutabile. E appunto in una condizione diversa di speciale riguardo legittimamente valutabile si troverebbero quei comuni dei quali è cenno nella raccomandazione fatta sull'articolo quarto dall'Ufficio centrale, cioè di quei comuni che si trovano ad aver fatto

da molto tempo domande alle quali non si è potuto provvedere.

Quindi io sento il dovere di promettere formalmente all'Ufficio centrale, che nel regolamento sarà fatta una specie di graduazione di questi speciali riguardi, e non mancherò di dare una grande importanza allo speciale riguardo che si deve ai comuni ai quali allude l'Ufficio centrale.

Quanto alla raccomandazione relativa all'articolo 5 che riguarda direi l'integrità della Cassa dei depositi e prestiti, l'interesse della Cassa stessa, e cioè che quando i comuni abbiano destinato ad altro uso l'edificio scolastico e si debba esercitare la facoltà di risolvere la concessione, prometto di tenerne conto nel regolamento, provvedendo perchè in ogni evento si abbia riguardo alla Cassa dei depositi e prestiti, garantendo il pagamento di tutto ciò che sia stato erogato dalla Cassa stessa.

Mi pare che dopo queste dichiarazioni l'Ufficio centrale possa essere soddisfatto, e si possa votare la legge.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. L'Ufficio centrale è lieto delle dichiarazioni dell'onor. ministro e si dichiara pienamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Per provvedere all'acquisto dei terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici o di parti di edifici esclusivamente destinati a uso delle scuole elementari e degli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati Corpi morali, i Comuni del Regno potranno ottenere un concorso da parte dello Stato al pagamento degli interessi dei mutui, che, nel limite massimo di 70,000 lire per ogni mutuo e per ogni edificio, vengono loro concessi, fino a tutto l'anno 1900, dalla Cassa dei depositi e prestiti, alle condizioni prescritte dalle leggi 17 maggio 1863, n. 1270, 27 maggio 1875, n. 2779, e 11 giugno 1896, n. 461.

I prestiti saranno accordati sulle proposte fatte dal ministro dell'istruzione pubblica a quello del tesoro.

(Approvato).

Art. 2.

Il concorso dello Stato sarà concesso, con decreto del ministro dell'istruzione pubblica, per un periodo di tempo non maggiore di 35 anni; e per tutto il periodo stesso sarà stabilito in una quota annua costante, corrispondente alla differenza tra il saggio normale dell'interesse e quello del 2 per cento.

(Approvato).

Art. 3.

L'onere assunto dal Governo per il concorso di cui sopra, non potrà eccedere lire 50,000 annue, e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

(Approvato).

Art. 4.

Fra le domande riguardanti scuole elementari dovranno accogliersi di preferenza quelle dei Comuni che precedentemente non ebbero mutui di favore e che per la gravità delle imposte, per le difficili condizioni economiche e per le esigenze locali della istruzione, saranno riconosciuti più bisognosi dell'aiuto del Governo.

Avranno diritto a speciale riguardo quei Comuni che annetteranno agli edifici scolastici i campi sperimentali per l'insegnamento pratico dell'agricoltura e quelli che comprenderanno negli edifici stessi alloggi convenienti da cedere gratuitamente ai maestri.

Quanto alle domande di prestiti per gli istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, si terrà conto delle condizioni dell'ente morale, dell'importanza dei servizi che esso rende all'educazione popolare, e della utilità dei lavori.

(Approvato).

Art. 5.

Il concorso di cui all'art. 2, verrà dal Ministero dell'istruzione pubblica corrisposto annualmente alla Cassa dei depositi e prestiti.

Qualora gli edifici, costruiti, ampliati o restaurati con prestiti di favore, si fossero destinati a uso diverso da quello per il quale il mutuo fu concesso, il Ministero dell'istruzione pubblica, ove non consenta al mutamento di destinazione, avrà diritto di revocare il concorso, rivalendosi contro il Comune per le somme già pagate, e cessando dal corrispondere il contributo alla Cassa dei depositi e prestiti, a cominciare dall'anno successivo a quello in cui la revoca fu decretata.

(Approvato).

Art. 6.

Entro i limiti degli articoli 1 e 2, potranno valersi delle disposizioni della presente legge le Province e i Comuni per gli edifici destinati all'istruzione secondaria classica, tecnica o normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere.

In casi eccezionali, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio superiore della pubblica istruzione, le Province e i Comuni potranno anche valersene per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi.

L'onere a carico del Governo per gli edifici menzionati in questo articolo non potrà eccedere lire 25,000 annue, e i relativi stanziamenti saranno iscritti nel bilancio del Ministero dell'istruzione pubblica.

(Approvato).

Art. 7.

Le norme per l'esecuzione della presente legge saranno stabilite in un regolamento da approvarsi con Decreto Reale, su proposta dei ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro.

(Approvato).

Si procederà più tardi alla votazione a scrutinio segreto di questo disegno di legge.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Accordo commerciale stipulato fra l'Italia e gli Stati Uniti l'8 febbraio 1900 » (N. 4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Accordo commerciale stipulato fra l'Italia e gli Stati Uniti l'8 febbraio 1900 ».

Prego il senatore, segretario, Di San Giuseppe, di dar lettura dell'articolo unico di questo disegno di legge e del relativo accordo commerciale.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo commerciale fra l'Italia e gli Stati Uniti firmato a Washington l'8 febbraio 1900.

Accordo commerciale concluso fra l'Italia e gli Stati Uniti sulla base della sezione 3ª della tariffa americana Dingley.

(8 febbraio 1900).

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente degli Stati Uniti d'America, desiderosi entrambi di migliorare, con uno speciale accordo, le relazioni commerciali fra i due paesi, hanno nominato a questo scopo a loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua Eccellenza il barone S. Fava, senatore del Regno, suo Ambasciatore a Washington, ecc.,

IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA:

L'onorevole John A. Kasson, Commissario speciale plenipotenziario, ecc., i quali, essendo muniti di regolari poteri, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1. È convenuto da parte degli Stati Uniti d'America, in conformità ed in accordo con le disposizioni della sezione 3ª della legge doganale degli Stati Uniti, approvata il 24 luglio 1897, ed in considerazione delle concessioni qui appresso enumerate fatte dall'Italia in favore dei prodotti e manifatture degli Stati Uniti, che gli attuali dazi imposti sui seguenti articoli, prodotti del suolo e dell'industria italiana, importati negli Stati Uniti, sieno sospesi fino a che avrà vigore il presente accordo, ed in loro vece sieno imposti e percepiti i dazi seguenti, e cioè:

Sui tartari greggi o fecce di vino gregge: cinque per cento *ad valorem*.

Sui cognacs od altri spiriti manifatturati o distillati da cereali od altri materiali: un dollaro e settantacinque *cents* per gallone.

— Sui vini non spumanti ed i vermouths in botti: trentacinque *cents* per gallone; in bot-

tiglie o brocche, per cassa di dodici bottiglie o brocche contenenti ciascuna non più tardi di un *quart* e più di un *pint*, o per cassa di 24 bottiglie o brocche non contenenti ciascuna più di un *pint*: un dollaro e venticinque *cents* per cassa. Contenendo le dette bottiglie o brocche una quantità superiore a quelle sopra indicate, sarà imposto all'eccedente un dazio di quattro *cents* per *pint* o frazione di *pint*; ma non sarà percepito nessun dazio distinto o addizionale sulle bottiglie o brocche.

— Sulle pitture ad olio, acquarelli, pastelli, disegni a penna e statuaria: quindici per cento *ad valorem*.

Art. 2. — È reciprocamente convenuto da parte dell'Italia, in considerazione delle disposizioni contenute nel precedente articolo, che, fino a quando rimarrà in vigore la presente convenzione, i dazi da applicarsi e riscuotere sulle seguenti merci, prodotti del suolo e della industria degli Stati Uniti, importate in Italia, non eccederanno le cifre specificate qui appresso, e cioè:

Per quintale

- Olii di seme di cotone L. 21 50
- Pesci marinati o sott'olio, escluso il tonno, conservati in scatole o barili:
 - Sardine o acciughe > 15 —
 - Altri > 25 —
- Macchine agrarie > 9 —
- Parti staccate di macchine agrarie:
 - 1) in ghisa > 10 —
 - 2) di ferro od acciaio > 11 —
- Strumenti scientifici:
 - a) costruiti in rame, bronzo, ottone o acciaio:
 - 1) muniti di canocchiali o microscopi, o di aste o cerchi graduati, canocchiali terrestri, monocoli, binocoli, lenti sciolte o chiuse in armatura > 30 —
 - 2) non muniti di alcuno strumento ottico, nè di aste, nè di cerchi graduati > 30 —
 - b) di ogni specie, nella costruzione dei quali entra con evidente prevalenza il ferro > 30 —
- Macchine dinamo-elettriche:
 - 1) di peso superiore a 1000 kg. > 16 —
 - 2) del peso di 1000 kg. o meno > 25 —

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1900

- Parti staccate di macchine dinamic-
elettriche L. 25 —
— Macchine da cucire:
1) con sostegni » 25 —
2) senza sostegni. » 30 —
— Vernici non contenenti spirito,
né oli minerali » 20 —

I seguenti articoli saranno ammessi esenti da dazio:

- Olio di trementina.
— Concimi naturali di qualsiasi specie.
— Pelli crude, fresche o secche, non buone da pellicceria e da pellicceria.

Art. 3. — Quest' accordo è sottomesso alla riserva dell' approvazione del Parlamento italiano. Non appena questa avrà avuto luogo o sarà data ufficiale notificazione al Governo degli Stati Uniti della ratifica di Sua Maestà, il Presidente pubblicherà il suo proclama per dare pieno effetto alle disposizioni contenute nell' articolo 1 di questo accordo. Dalla data di tale proclama il presente accordo avrà pieno vigore ed effetto, e continuerà ad averlo fino allo spirare dell' anno 1903, e, se non sarà denunziato da nessuna delle due Parti un anno prima dello spirare di detto termine, esso continuerà ad aver vigore per un anno dopo la data in cui una delle Alte Parti contraenti avrà notificato all' altra la sua intenzione di por termine all' accordo stesso.

In fede di che, noi plenipotenziari abbiamo firmato il presente accordo, in doppio originale, nei testi inglese ed italiano, e vi abbiamo apposto i nostri rispettivi sigilli.

Fatto a Washington, li otto del mese di febbraio A. D. millenovecento.

(L. S.) FAVA.

(L. S.) JOHN A. KASSON.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, ed il progetto di legge, che consta di un solo articolo, sarà tra breve votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del progetto di legge: « Convenzione fra l' Italia e la Svizzera del 2 dicembre 1899 pel collegamento delle linee ferroviarie dei due Stati attraverso

al Sempione, per la designazione della stazione internazionale e per l' esercizio della sezione Iselle-Domodossola » (N. 5).

PRESIDENTE. L' ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: « Convenzione fra l' Italia e la Svizzera per il collegamento delle linee ferroviarie dei due Stati attraverso al Sempione, per la designazione della stazione internazionale e per l' esercizio della sezione Iselle-Domodossola ».

Prego il signor senatore, segretario, Di San Giuseppe di dar lettura del progetto di legge e della relativa convenzione.

DI SAN GIUSEPPE, segretario, legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a dare piena ed intera esecuzione alla convenzione stipulata in Berna fra l' Italia e la Confederazione Elvetica il 2 dicembre 1899 per la congiunzione della rete ferroviaria italiana con la rete svizzera attraverso il Sempione, per la designazione della stazione internazionale e per l' esercizio della sezione Iselle-Domodossola.

Convenzione fra l' Italia e la Svizzera per la congiunzione della rete ferroviaria italiana con la rete svizzera a traverso il Sempione per la designazione della Stazione internazionale e per l' esercizio della sezione Iselle-Domodossola.

(2 dicembre 1899).

Sa Majesté le Roi d' Italie et le Conseil fédéral de la Confédération suisse, désirant régler l' application du traité du 25 novembre 1895 pour la construction et l' exploitation d' un chemin de fer à travers le Simplon de Brigue à Domodossola, en ce qui touche la jonction du réseau suisse, la désignation de la gare internationale et l' exploitation de la section Iselle-Domodossola ont nommé à cet effet pour leurs plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI D' ITALIE

Monsieur le marquis P. de Gregorio, chargé d' affaires d' Italie près la Confédération suisse,

LE CONSEIL FÉDÉRAL

DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE

Monsieur le conseiller fédéral Adrien Lachenal, chef du département fédéral de l' intérieur, et

Monsieur le conseiller fédéral Joseph Zemp, chef du département fédéral des postes et des chemins de fer,

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1^{er}. La jonction effective des lignes suisse et italienne a lieu à l'aiguille d'entrée, côté amont, de la station d'Iselle. Ce point sera précisé contradictoirement par les administrations des chemins de fer italiens et des chemins de fer suisses au moyen d'un plan de situation indiquant les limites exactes des propriétés respectives.

Le point de soudure des tarifs coïncide avec la jonction des réseaux à Iselle.

Le point de jonction et le point de soudure des tarifs ne seront pas modifiés lors de l'établissement d'une seconde voie entre Brigue et Iselle.

Art. 2. Une station internationale sera créée à Domodossola pour y réunir l'échange du trafic international, ainsi que les services des postes et télégraphes, de la police général et de la police sanitaire (épidémies et épizooties) des deux Etats.

Les opérations douanières seront scindées: le service de la douane suisse sera établi à Brigue et le service de la douane italienne à Domodossola, avec bureaux de la dernière classe du dernier rang pour le trafic local aux stations d'Iselle, Varzo et Preglia.

En ce qui concerne les colis postaux et de messageries, ainsi que le trafic de voyageurs, le service de la douane suisse aura lieu à Domodossola.

Les opérations douanières pour l'exportation de l'Italie seront réduites à la formule la plus simple et autant que possible sans décharger les marchandises.

Il est entendu d'ores et déjà que les bureaux de douane à Brigue et à Domodossola seront munis des compétences nécessaires pour opérer le dédouanement de toutes espèces de marchandises et dans tous les genres de trafic, ainsi que pour exécuter toutes les dispositions de nature fiscale ou de police.

Art. 3. Les locaux et installations reconnus nécessaires par les Gouvernements intéressés pour les services mentionnés à l'art. 2, à Domodossola, à Brigue et dans les stations inter-

médiaires, seront fournis gratuitement par les administrations des chemins de fer, sauf les installations destinées au service de la police sanitaire des épidémies, qui feront l'objet d'une des conventions prévues à l'art. 15.

Si, outre ces locaux, il devenait nécessaire d'avoir des logements pour le personnel attaché aux mêmes services, les administrations des chemins de fer seront tenues de les fournir; dans ce cas elles auront droit à un loyer représentant le cinq pour cent du capital dépensé à cet effet, augmenté de l'impôt foncier.

Les frais d'arrangement intérieur, d'entretien, d'éclairage et de nettoyage des locaux seront supportés par les administrations qui en font usage.

Art. 4. Les conditions auxquelles devra s'effectuer l'exploitation de la section Domodossola-Iselle et de la gare de Domodossola feront l'objet d'un traité spécial entre les administrations des chemins de fer. Ce traité sera soumis à l'approbation des deux Gouvernements.

A défaut d'accord entre les deux administrations, les conditions qui régleront le service commun seront concertées entre les deux Gouvernements.

Art. 5. L'exploitation doit être organisée de telle manière que sur le trajet entre la frontière et la station de Domodossola il n'y ait ni changement de voiture pour les voyageurs, ni transbordement pour les marchandises. Les administrations des chemins de fer réduiront le plus possible les formalités de transmission de tous les éléments du trafic, voyageurs, bagages, messageries, marchandises, bétail, ainsi que du matériel roulant.

L'administration des chemins de fer suisses installera et entretiendra à ses frais, à la gare de Domodossola, les bureaux qui lui seront nécessaires pour ces transmissions. Le personnel de ces bureaux aura libre accès pour son service dans toutes les parties de la gare de Domodossola, tout en restant placé, pour la police de la gare, sous les ordres du chef de gare.

L'administration des chemins de fer italiens propriétaire de la gare de Domodossola, fournira, moyennant un loyer annuel, représentant le cinq pour cent du capital employé à cet effet, les locaux nécessaires au personnel des

chemins de fer suisses préposé aux transmissions et reconnaissances. Les frais d'éclairage de chauffage et de nettoyage de ces locaux, la fourniture et l'entretien de leur mobilier et outillage, ainsi que la fourniture des imprimés et du matériel de bureau, incombent en entier à l'administration suisse, qui rétribuera elle-même son personnel.

Art. 6. Le matériel de transport destiné au transit doit être construit de manière à pouvoir sans difficulté passer d'un réseau sur l'autre.

Art. 7. Les chemins de fer suisses sont chargés, pour le compte de l'Italie, du service des trains (traction et conduite) entre Iselle et Domodossola, dans les deux sens. Ce service comprend :

a) pour la traction : les machines avec leur personnel et toutes les fournitures nécessaires ;

b) pour la conduite des trains : le personnel de l'exploitation nécessaire, le chauffage, l'éclairage et le nettoyage des voitures et des fourgons, les imprimés et objets divers.

L'introduction d'un autre mode de traction que celui des locomotives à vapeur ferait préalablement l'objet d'une entente spéciale pour l'établissement des installations qui seraient reconnues nécessaires et pour leur exploitation.

Les trains de voyageurs circulant entre Brigue et Domodossola pourront être formés de voitures et fourgons des deux administrations.

Il est bien entendu que chaque administration reste chargée de l'entretien et de la surveillance de la voie de sa ligne jusqu'à la jonction d'Iselle.

Le service complet des stations d'Iselle, Varzo et Preglia, y compris le télégraphe, sera fait par l'administration des chemins de fer italiens.

Art. 8. Les horaires des trains pour la traversée du Simplon devront autant que possible être arrêtés et mis en vigueur en même temps que ceux d'autres lignes dont le trafic se relie à celui des deux administrations des chemins de fer.

Les horaires des trains entre Iselle et Domodossola seront élaborés par les chemins de fer suisses et publiés par eux après avoir reçu

l'approbation du Ministère des travaux publics d'Italie. L'entrée des trains venant de Suisse en gare de Domodossola et leur sortie dans la direction de la Suisse feront l'objet d'une entente entre les administrations de chemins de fer.

Art. 9. Les règlements suisses sur la circulation, la formation, la composition et la conduite des trains, ainsi que sur leur charge et leur freinage, seront appliqués jusqu'à Domodossola, sous réserve des modifications que l'autorité compétente italienne demanderait à y faire apporter pour la sécurité de la circulation des trains. Les signaux de toute nature en usage sur les chemins de fer suisses seront seuls employés sur la section d'Iselle à Domodossola, jusque et y compris le signal d'entrée, côté suisse, de cette dernière gare.

La police de la ligne et des stations d'Iselle à Domodossola sera exercée par les agents des chemins de fer italiens, celle des trains par les agents des chemins de fer suisses.

Art. 10. Le personnel des machines et les agents de trains des chemins de fer suisses doivent se conformer dans la gare de Domodossola aux ordres du chef de gare, ainsi qu'aux règlements et consignes italiens, en ce qui concerne les signaux intérieurs de la gare.

Les chefs de gare de Domodossola et les chefs de station d'Iselle, Varzo et Preglia se conformeront, à leur tour, aux ordres de l'administration des chemins de fer suisses et lui fourniront toutes les informations qui leur seront demandées pour ce qui concerne le service des trains sur la section de Domodossola à Iselle. Les ordres, les règlements, les livrets de marche et autres instructions concernant le service des trains sur cette section seront envoyés directement aux agents des gares et stations de la voie intéressés, en même temps qu'ils seront adressés à l'administration des chemins de fer italiens.

Lorsque l'une des administrations de chemins de fer aura à se plaindre de contraventions ou fautes dont se seraient rendus coupables des agents de l'autre administration, celle-ci donnera à la plainte la suite disciplinaire qu'elle jugera utile. Lorsque l'une des administrations aura demandé le déplacement d'un agent de l'autre administration, ce déplacement devra être accordé.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1900

Art. 11. La responsabilité des dommages causées à des tiers ou au personnel de service par des accidents ou des catastrophes survenus pendant l'exploitation du tronçon entre la gare internationale de Domodossola et la frontière italo-suisse près Iselle, sera attribuée, sauf le cas de force majeure, à chaque administration selon la nature de la prestation assumée par l'une ou par l'autre, c'est-à-dire que l'administration des chemins de fer italiens aura à répondre des conséquences de toutes les éventualités dérivant du service des gares, ainsi que du service de surveillance et d'entretien de la ligne, tandis que l'administration du chemin de fer suisse devra répondre des conséquences de toutes les éventualités dérivant du service de la traction et des trains.

Dans le cas où il ne serait pas possible d'établir à laquelle des deux administrations incombe la responsabilité du dommage constaté sur le tronçon commun, les conséquences en seront supportées par parts égales par les deux administrations.

Les conséquences résultant de force majeure seront supportées par les propriétaires que cela concerne.

Art. 12. L'administration des chemins de fer italiens remboursera intégralement aux chemins de fer suisses toutes les dépenses résultant du service des trains entre Iselle et Domodossola. Cette redevance sera arrêtée par la convention spéciale prévue à l'art. 4.

Art. 13. Le plein exercice de la souveraineté demeure réservé à chaque Gouvernement sur la ligne qui emprunte son territoire, y compris pour l'Italie le droit de suspendre l'exploitation de la ligne, conformément à l'article 281 de la loi du 20 mars 1865 sur les travaux publics.

La police du chemin de fer sera exercée par les employés sous la surveillance de l'autorité compétente dans chaque territoire et conformément aux prescriptions générales qui y sont en vigueur.

Art. 14. Le personnel des services visés à l'article 2 et le personnel des chemins de fer sont soumis aux lois et ordonnances de l'Etat dans lequel ils se trouvent.

Art. 15. Avant l'ouverture de la ligne à l'exploitation il sera passé entre les deux Gouvernements des conventions spéciales à l'effet

de régler dans leur détails les services ci-après :

a) Postes : en ce qui touche le service des bureaux de la gare de Domodossola et des offices de postes situés entre Brigue et Domodossola, ainsi que celui des bureaux ambulants sur la ligne d'Iselle à Domodossola ;

b) Douanes ;

c) Télégraphes ;

d) Police et police sanitaire.

Art. 16. Les employés suisses et italiens attachés aux services de la gare de Domodossola et de la section de Brigue à Domodossola ont le droit d'user gratuitement sur ce parcours, pour affaires de service des télégraphes et téléphones des deux Etats et de ceux des chemins de fer.

Art. 17. Les employés suisses attachés aux services suisses à la gare de Domodossola et, le cas échéant, aux stations d'Iselle, Varzo et Preglia, seront exemptés en Italie de toutes contributions directes personnelles.

Art. 18. La présente convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Berne, le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signée et y ont apposé leur cachet.

Fait à Berne, en double expédition, le 2 décembre 1899.

(L. S.) P. DE GREGORIO.

(L. S.) A. LACHENAL.

(L. S.) J. ZEMP.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa, ed il disegno di legge che consta di un solo articolo sarà ora votato a scrutinio segreto.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Procederemo ora alla votazione a scrutinio segreto dei progetti di legge approvati per alzata e seduta in questa tornata.

Prego il signor senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, segretario, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

LEGISLATURA XXI — 1^a SESSIONE 1900 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 LUGLIO 1900

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari fanno la numerazione dei voti).

Risultato di votazione.

PRESIDENTE Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto, dei seguenti disegni di legge:

Approvazione della spesa straordinaria di L. 200,000 pel trasferimento della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia dal Palazzo ex-Ducale al Palazzo della Zecca, e pei lavori di adattamento della nuova sede della Biblioteca stessa:

Votanti	75
Favorevoli	72
Contrari	3

Il Senato approva.

Autorizzazione della maggiore spesa di L. 125,000 in aumento all'assegnazione di L. 300,000 per la costruzione di un'aula provvisoria per la Camera dei deputati:

Votanti	75
Favorevoli	71
Contrari	4

Il Senato approva.

Regime doganale del caffè naturale, in vista di eventuali accordi col Brasile:

Votanti	75
Favorevoli	73
Contrari	2

Il Senato approva.

Convalidazione del regio decreto 30 dicembre 1899, n. 469, per l'applicazione del *modus vivendi* commerciale stipulato fra l'Italia e la Grecia il 30 dicembre 1899:

Votanti	75
Favorevoli	73
Contrari	2

Il Senato approva.

Proroga della legge 8 luglio 1888 che autorizza la Cassa dei depositi e prestiti a concedere ai comuni del Regno mutui per provvedere alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici scolastici:

Senatori votanti	75
Favorevoli	71
Contrari	4

Il Senato approva.

Accordo commerciale stipulato fra l'Italia e gli Stati Uniti l'8 febbraio 1900:

Senatori votanti	75
Favorevoli	72
Contrari	3

Il Senato approva.

Convenzione fra l'Italia e la Svizzera del 2 dicembre 1899 pel collegamento delle linee ferroviario dei due Stati attraverso al Sempione, per la designazione della stazione internazionale e per l'esercizio della sezione Iselle-Domodossola:

Senatori votanti	74
Favorevoli	73
Contrari	1

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani, alle ore 15:

Discussione dei seguenti disegni di legge:

Quarto censimento generale della popolazione del Regno;

Retribuzione degli alunni delle Cancellerie e Segreterie giudiziarie;

Provvedimenti per la ferrovia di accesso al valico del Sempione da Domodossola ad Iselle.

La seduta è sciolta (ore 17).

Licenziato per la stampa il 17 luglio 1900 (ore 10).

F. DE LUIGI

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche